



## AGEVOLAZIONI

### **Nuovo regime impatriati cumulabile con gli incentivi per i ricercatori**

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

Scopri di più

Il “nuovo” regime dei **lavoratori impatriati** è un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia **a partire dal periodo d’imposta 2024 (articolo 5, D.Lgs. 209/2023)**.

Tale regime stabilisce che i **redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro**, concorrono alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al 50%** del loro ammontare.

Esso trova applicazione a **condizione** che:

- i lavoratori si impegnino a **risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni**;
- i lavoratori **non** siano stati **fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti** il loro trasferimento;
- l’attività lavorativa venga **prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato**;
- i lavoratori siano in possesso dei **requisiti di elevata qualificazione o specializzazione** indicati dal **D.Lgs. 108/2012** e dal **D.Lgs. 206/2007**.

Per quanto concerne la **residenza fiscale in Italia**, va precisato che il riscontro è effettuato in considerazione dei **nuovi criteri di collegamento** di cui all'[articolo 2, Tuir](#), la cui “alternanza” rende sufficiente la ricorrenza di uno soltanto di essi. In ogni caso, è necessario un **riscontro fattuale** da eseguirsi **caso per caso**, tenuto conto che la residenza fiscale in Italia deve essere accertata sulla base di presupposti diversi dal mero dato formale dell’iscrizione anagrafica.

Con specifico riferimento ai **periodi d’imposta precedenti il trasferimento**, si rileva che, qualora il lavoratore presti l’attività lavorativa in Italia per lo **stesso soggetto** presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento, oppure per un **soggetto appartenente allo stesso gruppo**, il **requisito minimo di permanenza all'estero è aumentato** e diventa pari a:



- **6 periodi d'imposta**, se il lavoratore **non è stato in precedenza impiegato in Italia** in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- **7 periodi d'imposta**, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato **impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto**, oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

È importante sottolineare che si considerano **appartenenti allo stesso gruppo**, i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di **controllo diretto o indiretto** e i soggetti che sono sottoposti al **comune controllo** diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.

Per quanto concerne il possesso dei **requisiti di elevata qualificazione o specializzazione**, si deve fare riferimento a quanto previsto dal **D.Lgs. 206/2007** e dal **D.Lgs. 108/2012** che, recependo la **Direttiva europea 2009/50/CE**, ha previsto che essi ricorrono nelle ipotesi di:

- **Conseguimento di un titolo di istruzione superiore** rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore **di durata almeno triennale** e della relativa **qualifica professionale superiore**, rientrante nel:
  1. **livello 1** (legislatori, imprenditori e alta dirigenza),
  2. **livello 2** (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione)
  3. **livello 3** (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
- Possesso dei **requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007**, limitatamente all'esercizio delle **professioni ivi regolamentate**.

Il regime dei lavoratori impatriati si applica a partire dal **periodo d'imposta** in cui è avvenuto il **trasferimento** della residenza fiscale in Italia e nei **4 periodi d'imposta successivi**. Se la residenza fiscale in Italia **non** è mantenuta **per almeno 4 anni**, il lavoratore **decade** dai benefici e si provvede **al recupero di quelli già frutti**, con applicazione dei relativi interessi.

I cittadini italiani si considerano **residenti all'estero** se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) oppure se hanno avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Da ultimo, si segnala che l'Agenzia delle entrate, con la [risposta a interpello n. 16/2025](#), ha chiarito che, qualora un contribuente, al rientro in Italia, svolga un'attività di ricerca ed eserciti anche un'attività di lavoro autonomo, potrà fruire, secondo le modalità indicate nella [circolare n. 17/E/2017](#) e [circolare n. 33/E/2020](#), sia del **"nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati"** ex [articolo 5, D.Lgs. 209/2023](#), sia degli **"incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero"** di cui all'[articolo 44, D.L. 78/2010](#).